

LEGGE REGIONALE n. 13 del 06 aprile 2012

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.

Art. 44

Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3.

3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3."

2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 37 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, così come introdotti dal comma 1, si applicano anche per l'anno 2011; a tale fine la verifica prevista dal comma 3 bis dell'articolo 37 è effettuata dalle strutture regionali competenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione del presente articolo determina una minore spesa a carico del bilancio regionale, quantificata in euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2012 (upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica").